Prefettura di Parma

Ufficio Territoriale del Governo

N. 153/2006/2^ Area - Elettorale Parma, 24 febbraio 2006

Ai Signori Sindaci dei Comuni della provincia
LORO SEDI
Ai Signori Segretari dei Comuni della provincia
LORO SEDI
e, per conoscenza
Alla Questura
SEDE
Al Comando Provinciale Carabinieri di
PARMA
Ai Partiti/Movimenti Politici
LORO SEDI

Tramite Telefax

Oggetto: Elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006. Delimitazione e assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale - Altri adempimenti e disposizioni concernenti la campagna elettorale.

Per opportuna conoscenza e norma, si trascrive di seguito la circolare del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali - n. 24/2006 in data 21 febbraio 2006 relativa all'oggetto:
"""""In vista dello svolgimento delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 9 e 10 aprile prossimo, si reputa opportuno richiamare sinteticamente le scadenze e i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale.

1) Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale

Si rammenta che, a norma della legge 4 aprile 1956, n. 212, recante norme per la disciplina della propaganda elettorale, come modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130, le giunte comunali, dal **33° al 31°** giorno antecedente quello della votazione (nella circostanza, da **martedì 7 a giovedì 9 marzo**), dovranno stabilire e delimitare – in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti e distintamente per Camera e Senato – gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati, nonché di coloro che, pur non partecipando direttamente alla competizione, avranno fatto pervenire, entro il 34° giorno antecedente quello della votazione (nella fattispecie entro **lunedì 6 marzo**), apposita istanza intesa a fiancheggiare una di tali liste di candidati.

Si rammenta che le istanze stesse, preannunciate previamente per via telegrafica ai comuni dai "fiancheggiatori", devono essere considerate pervenute in tempo utile allorquando, prima che la giunta comunale si sia pronunciata al riguardo, le medesime istanze siano state confermate (anche via fax) con la sottoscrizione autografa o l'originale delle stesse sia presentato ai comuni con sottoscrizione autografa.

Le giunte municipali dovranno provvedere all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi alle liste di candidati (o alle candidature uninominali in Valle d'Aosta o, per il Senato, in Trentino-Alto Adige.) partecipanti alle consultazioni entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature.

Affinché gli interessati siano posti in grado di eseguire le affissioni quanto prima, gli organi preposti all'esame delle candidature dovranno comunicare immediatamente le proprie decisioni alle Prefetture–U.T.G. competenti e, contestualmente, ai sindaci dei comuni interessati al fine di consentire alle giunte comunali di assegnare prontamente gli spazi predetti.

Non appena gli Uffici centrali circoscrizionali (per le elezioni della Camera dei deputati) e gli Uffici elettorali regionali (per le elezioni del Senato della Repubblica) – a seguito delle decisioni dell'Ufficio elettorale centrale nazionale sugli eventuali ricorsi o dello scadere del termine per ricorrere – avranno comunicato, anche ai fini della stampa dei manifesti e delle schede di voto, le liste definitivamente ammesse con i rispettivi contrassegni e numeri d'ordine, le SS.LL. dovranno comunicare immediatamente tali dati ai comuni delle rispettive provincie, per l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale da parte delle Giunte comunali.

.

2) Inizio della propaganda e riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda

Dal trentesimo giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 10 marzo 2006, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico ed ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti, nonché ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore nei termini e con le prescrizioni di cui all'art. 18 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

3) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Nel medesimo periodo, e quindi da **venerdì 10 marzo 2006**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 130/1975.

In forza del combinato disposto di cui alla predetta norma e dell'art. 49, comma 4, del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, riguardante il regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada), la propaganda elettorale, qualora venga effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili, è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

4) Uso di locali comunali

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi dell' art. 19, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, i Comuni, in base a proprie norme regolamentari e senza sostenerne oneri, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà comunale già predisposti per conferenze e dibattiti.

5) Agevolazioni postali e fiscali

Come noto, nei 30 giorni che precedono la votazione, sono accordate a ciascuna lista (o a ciascun candidato nei collegi uninominali) tariffe postali agevolate per gli invii di materiale elettorale (art. 17 della legge n. 515/1993). Al riguardo, si fa riserva di comunciare le istruzioni che saranno diramate dalla Soc. Poste Italiane S.p.A. agli uffici periferici per l'applicazione di tali agevolazioni.

Sono previste altresì, nei 90 giorni precedenti le elezioni, agevolazioni fiscali per il materiale tipografico, l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati (art. 18 della legge n. 515/1993).

6) Diffusione di sondaggi demoscopici

Nei quindici giorni antecedenti la data di votazione - ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000 n. 28 - e quindi a **partire da sabato 25 marzo 2006**, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

7) Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

In relazione ad eventuali richieste avanzate da istituti demoscopici intese a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, è utile precisare che detta attività non è soggetta a particolari autorizzazioni, ferme restando le prescrizioni contenute nell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Cio' premesso, si rappresenta l'opportunita' che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali. Per quanto riguarda le richieste intese ad ottenere l'autorizzazione alla presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonche' dei risultati degli scrutini, si ritiene che le richieste stesse possano essere accolte, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, vale a dire dopo le ore 15 di lunedi' 10 aprile 2006, purche' in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

8) Inizio del divieto di propaganda

Dal giorno antecedente quello della votazione, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 212/1956 citata, e quindi da **sabato 8 aprile 2006** e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della stessa legge 212/1956, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

Resta consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi."""

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

IL VICEPREFETTO
DIRIGENTE DELLA 2^ AREA
(ZASA)